Provincia di Taranto

REGOLAMENTO DELLE ONOREFICENZE E DELLE INTITOLAZIONI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

PROVINCIA DI TARANTO *Adottato con Delib. C.P n.* 74 *del* 15.12.2017

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la concessione di onorificenze destinate a premiare, di norma, persone, enti, istituzioni, associazioni, società che abbiano operato a favore del territorio e della comunità provinciali. La concessione delle onorificenze è una facoltà dell'Ente che le assegna a suo insindacabile giudizio.

Art. 2 – Finalità

La Provincia di Taranto riconosce, attraverso le onorificenze di cui all'art.3, il valore delle attività di coloro che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, e con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico abbiano in qualsiasi modo giovato alla valorizzazione della provincia di Taranto, della sua comunità e del territorio nonché abbiano contribuito nel tempo, con il loro lavoro, allo svolgimento delle attività dell'Ente provinciale.
La Provincia di Taranto può altresì concedere le onorificenze previste del presente Regolamento a persone, enti e/o istituzioni che, anche se non direttamente collegati al territorio ed alla comunità provinciale si siano distinti, anche a livello sovranazionale, per azioni e opere positive negli ambiti di cui al primo comma ovvero ispirate a valori universali, costituzionalmente riconosciuti, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto della dignità e dei diritti umani.

Art. 3 – Onorificenze e cerimonie

Le onorificenze della Provincia di Taranto sono costituite dal "*Sigillo della Provincia"* , dal *"Premio Primavera di donne"* e dalla *"Medaglia della Provincia"*. Possono essere concesse anche alla memoria.
La consegna, per mano del Presidente, avviene con cerimonia pubblica, di norma nei Saloni dell'Ente di norma alla presenza del Consiglio Provinciale , dei Sindaci del territorio provinciale e delle autorità.
L'onorificenza "*Sigillo della Provincia"* consiste in una placca cromato o placcato d'argento del diametro di 7 centimetri su cui sono riprodotti gli elementi iconografici dello Stemma della Provincia. Sul verso viene inciso il nome e il cognome della persona insignita e la data della cerimonia di consegna. Il sigillo, conservato in apposita custodia recante il logo Provincia di Taranto , è attribuito ai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 1 e 2.
L'onorificenza *"Medaglia della Provincia"* in argento o in bronzo, consiste in una medaglia, del diametro di 3,5 centimetri, recante una riproduzione dell'immagine posta sullo Stemma dell'Amministrazione. Sul verso reca a rilievo la scritta "La Provincia di Taranto".
La medaglia d'argento può essere assegnata, oltrechè nei casi previsti dall'art. 1**,** a cittadini che abbiano operato in sinergia con l'Ente per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza per il territorio e la comunità e ad ex amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti dell'Ente quale riconoscimento per l'attuazione di particolari iniziative che hanno prodotto favorevoli ricadute sul territorio, innovato l'Ente, promosso la collaborazione tra i comuni della giurisdizione.
La medaglia di bronzo viene assegnata agli ex dipendenti che abbiano operato nell'Ente per almeno vent'anni.
La cerimonia viene celebrata, di norma, in occasione della ricorrenza della costituzione della Provincia di Taranto avvenuta con Regio Decreto n. 1911 del 02 Settembre 1923.
Il premio "*Primavera di donne*" è assegnato annualmente, nella ricorrenza dell'8 marzo, a una donna, di norma residente o nata nella provincia di Taranto quale riconoscimento dell'impegno nei diversi campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport e del welfare. Il premio porta incisa l'immagine posta sullo Stemma della Provincia di Taranto, il titolo di "Primavera di donne", il nome e cognome della persona insignita e la data della cerimonia di consegna.

Art. 4 – Procedimento per la concessione di onorificenze

Le onorificenze sono concesse dal Presidente, sentito il Consiglio Provinciale.
Le proposte di concessione delle onorificenze sono istruite dal Gabinetto della Presidenza cui compete la raccolta degli elementi informativi necessari alla stesura della motivazione da presentare al Consiglio Provinciale e del Decreto di assegnazione.
La motivazione, unitamente al nome e cognome del destinatario dell'onorificenza, alla tipologia dell'onorificenza stessa, alla data della cerimonia di consegna, al numero del decreto di assegnazione, vengono riportati in apposito attestato sottoscritto dal Presidente.
L'attestato è redatto in duplice copia di cui una consegnata all'insignito e l'altra conservata nel Libro delle concessioni di cui al seguente comma.
Per le onorificenze è istituito un "**Libro delle concessioni"** riportante il numero del decreto di concessione e copia dell'attestato. Il Libro è conservato dal Gabinetto della Presidenza.
Per i sigilli consegnati dall'Amministrazione prima dell'approvazione del presente Regolamento si provvede a stendere apposito elenco da allegare al Libro.
Ulteriori riconoscimenti possono essere promossi previa specifica deliberazione consiliare volta a integrare e/o modificare il presente regolamento .

Art. 5– Intitolazioni

Le intitolazioni di sale, edifici e opere di proprietà dell'Amministrazione a persone che si siano nel tempo particolarmente distinte nei diversi campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport e del welfare, vengono proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione.
Le proposte d'intitolazione sono istruite dal Gabinetto della Presidenza cui compete la raccolta degli elementi informativi necessari alla stesura della deliberazione da presentare al Consiglio.

Art. 6 – Oneri

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio provinciale, ovvero rientrano nelle spese di rappresentanza del Gabinetto della Presidenza.
Qualora la cerimonia venga accompagnata da particolari eventi collaterali è possibile il ricorso a risorse diverse da quelle collegate alle spese di rappresentanza purchè facenti capo al Gabinetto della Presidenza.

Art. 7 - Pubblicità e comunicazione

La presente disciplina viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione e le onorificenze annualmente concesse o le intitolazioni sono anch'esse pubblicate sul sito in apposita sezione.

Art. 8 - Norme transitorie

La presente disciplina entra il vigore con il 15 Dicembre 2017